

ESTRATTO DI POLIZZA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE – POLIZZA CONVENZIONE RCT



Definizioni

Nel testo che segue, s'Intende per:

- **Assicurato** Il soggetto cui spetta i diritti derivanti dal contratto;
- **Contraente** Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti;
- **Cose** Sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- **Franchigia** La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di Polizza espressa in importo che rimane a carico del Socio;
- **Indennizzo /Risarcimento** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **Polizza:** Il documento che prova l'assicurazione;
- **Premio:** La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione;
- **Rischio:** La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- **Scoperto:** La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di Polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- **Sinistro:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- **Società:** L'impresa assicuratrice;

Descrizione del rischio assicurato .

La Società nel limite del massimale descritto in polizza, si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatto accidentale riconducibile alla proprietà, il possesso e l'uso del cane identificato ed indicato nella scheda di copertura, compresa la responsabilità delle persone che abbiano, per conto dell'assicurato, in temporanea custodia e/o consegna l'animale stesso.

Norme che integrano l'assicurazione in Generale

Persone assicurate

L'assicurazione è operante per l'assicurato ed ogni familiare e/o persona con lui stabilmente convivente.

Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Altre assicurazioni

Il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente -superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Aggravamento del Rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza delle mansioni di lavoro o servizio cui sono adibite.

Comunicazione dei dati.

Il contraente si impegna a trasmettere alla Società entro cinque giorni lavorativi dalla sottoscrizione una copia a mezzo fax della scheda di copertura compilata da ogni singolo assicurato.
A tal fine si avarrà della specifica modulistica messa a disposizione della società.

Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente, o l'Assicurato, è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta.

MASSIMALI assicurati - RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

Per ogni sinistro con il limite di euro	200.000,00
Per ogni persona ferita o deceduta di euro	200.000,00
per danni a cose e animali di euro	200.000,00

PRECISAZIONI

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1 - Esclusioni - delle Condizioni generali di assicurazione l'assicurazione non copre i danni:

- * derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- * derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);
- * derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei seguenti settori:
 - radio e tv
 - telefonia fissa e mobile;
- * derivanti dall'esercizio della caccia o dalla partecipazione a gare sportive in genere e relative prove (salvo patto esplicito tra le parti da convenirsi anticipatamente ogni volta);
- * a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;

FRANCHIGIA

L'assicurazione s'intende prestata previa detrazione di un importo di **euro 100,00** per ogni sinistro, salvo quanto eventualmente stabilito dalle singole condizioni particolari.

Per i danni cagionati dal **cane di razza o incrocio considerato pericoloso** - come da elenco indicato (*) - e per ogni sinistro il risarcimento verrà corrisposto previa deduzione di una franchigia di euro **250,00** che rimarrà a carico dell'assicurato.

• (*) **ELENCO DELLE RAZZE - E RELATIVI ICROCI - DEI CANI CONSIDERATI PERICOLOSI**

<u>1</u>	American Bulldog;
<u>2</u>	Cane da pastore di Charplanina;
<u>3</u>	Cane da pastore dell'Anatolia;
<u>4</u>	Cane da pastore dell'Asia centrale;
<u>5</u>	Cane da pastore del Caucaso;
<u>6</u>	Cane da Serra da Estreilla;
<u>7</u>	Dogo Argentino;
<u>8</u>	Fila brasileiro;
<u>9</u>	Mastino napoletano;
<u>10</u>	Perro da canapo majoero;
<u>11</u>	Perro da presa canario;
<u>12</u>	Perro da presa Mallorquin;
<u>13</u>	Pit bull;
<u>14</u>	Pit bull mastiff;
<u>15</u>	Pit bull terrier;
<u>16</u>	American Staffordshire Terrier;
<u>17</u>	American Pit Bull Terrier;
<u>18</u>	Rafeiro do alentejo;
<u>19</u>	Rottweiler;
<u>20</u>	Tosa inu.